



**Regolamento di Assemblea degli azionisti Net
Insurance S.p.A.**

Emesso da Affari Legali e Societari	
Approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data:	23/03/2021
Approvato dall'Assemblea degli azionisti in data:	

Articolo 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti della Società "Net Insurance S.p.A."
2. Il presente Regolamento è adottato con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la "Società"), in conformità alle disposizioni di legge e disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
3. Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea Ordinaria della Compagnia e, nelle relative deliberazioni, hanno diritto di voto le azioni ordinarie emesse dalla Società.
4. In ordine a quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto della Società e alle norme di legge.

Articolo 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto.
2. L'espressione del voto può potrà anche essere espressa per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario ovvero, se il Presidente ed il Segretario non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Segretario.
3. Possono intervenire alle Assemblee i Soci ed i titolari di diritti di voto ovvero i loro rappresentanti, ovvero i loro delegati; la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – nel rispetto delle previsioni statutarie e della legge – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario finanziario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
4. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società di regola entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ai sensi della disciplina vigente.
5. Possono assistere all'Assemblea senza alcuna formalità Amministratori, Sindaci, Management, nonché esponenti della Società di Revisione. Con l'autorizzazione del Presidente, possono altresì assistere, in qualità di uditori, qualora ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori:
 - a. dipendenti e collaboratori della Società o di sue controllate;
 - b. advisor, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
 - c. altre persone a vario titolo legate alla Società o a sue controllate.

Articolo 3

Verifica della legittimazione e accesso alla riunione assembleare

1. Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla Società, con inizio almeno mezz'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale ed il Socio e/o il suo delegato, una volta effettuata la procedura di riconoscimento e di registrazione, sottoscriverà il foglio presenze ed eventuali schede di voto, se previsti per la riunione assembleare.
3. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci intervenuti, o comunque di altri aventi diritto, possono, ove previsto nell'avviso di convocazione, far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria Societaria della Società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro tre giorni di mercato precedenti all'adunanza. Le eventuali deleghe devono essere sottoscritte - se persona fisica - dall'intestatario delle azioni o - se persona giuridica - da suo Legale Rappresentante o soggetto munito di poteri.
4. È possibile delegare soggetti diversi in relazione ai diversi argomenti all'ordine del giorno, ciascuno per la totalità dei voti spettanti. In tal caso la delega deve riportare gli argomenti per i quali è rilasciata.
5. Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video è di norma proibito e deve comunque essere dichiarato prima dell'ingresso in sala e il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal Presidente.
6. Agli Azionisti intervenuti tardivamente rispetto all'orario dell'adunanza - chiamati ad effettuare gli adempimenti di riconoscimento e registrazione - è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo ed esercitare il proprio diritto di voto, secondo le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente della riunione.
7. Gli Azionisti intervenuti che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea, sono tenuti a darne comunicazione al Segretario e al personale ausiliario messo a disposizione dalla Società a presidio della riunione.

Articolo 4

Costituzione dell'Assemblea, Presidenza e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza l'Assemblea è presieduta nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato o da persona designata dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso o, quando necessario o ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario e/o il notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche non Soci.
3. Il Presidente può farsi assistere dagli Amministratori, da dipendenti della Società e/o delle società controllate nonché da esperti, consulenti o analisti appositamente invitati.
4. I lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video, previa autorizzazione del Presidente, per fornire supporto alla verbalizzazione e garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari.
5. Il Presidente, con il supporto del Segretario o eventualmente del personale dipendente della Società o delle società da questa controllate incaricato a dar supporto nello svolgimento dei lavori di Assemblea, comunica il numero dei presenti e delle azioni da loro rappresentate ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita.

6. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea per la trattazione di taluno degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ne dà comunicazione agli intervenuti e può rinviare l'apertura della riunione per non più di un'ora, prima di rimettere la trattazione degli argomenti stessi a successiva convocazione.
7. Accertata la regolare costituzione, il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.
8. Ove il Presidente metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, l'Assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente avente diritto di voto.
9. Coloro che intendono abbandonare l'Assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione devono comunicarlo al Segretario e al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti, e al personale incaricato per la procedura di riconoscimento e registrazione.
10. La lingua di tenuta della riunione è l'italiano.

Articolo 5

Discussione e poteri del Presidente

1. Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'ordine di convocazione in quanto autorizzato dall'assemblea. Analogamente è sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori e i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Stessa, ovvero esperti, consulenti o analisti appositamente invitati.
3. La documentazione, oggetto di delibera da parte dell'Assemblea viene previamente messa a disposizione dei Soci sul sito internet della Compagnia, in ossequio alla normativa di riferimento.
4. Spetta al Presidente, con il supporto del Segretario o eventualmente dei dipendenti o collaboratori incaricati della Società o delle società da questa controllate, dirigere i lavori dell'Assemblea assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi. A tal proposito il Presidente apre la discussione e la regola dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi.
5. Il Presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, tranne per chi fosse eventualmente collegato in audio video, indicando l'argomento che si intende trattare e la durata massima di ciascun intervento. Gli interventi devono essere chiari e possibilmente concisi e in ogni caso strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere svolti nel tempo ritenuto adeguato dal Presidente. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto sopra prescritto, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale, può togliere la parola.
6. Gli Azionisti intervenuti hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte e domande, anche dopo interventi espressi da altri Soci, previa richiesta al Presidente e al Segretario. La richiesta di parola può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha invitato l'Assemblea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno oggetto di trattazione, nonché ha già dichiarato chiusa la discussione e/o deliberazione sull'argomento. Non sono quindi consentiti interventi di replica dopo la chiusura della discussione; sono consentite solo dichiarazioni di voto di breve durata.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale possono chiedere, di intervenire nella discussione, previa prenotazione al Presidente e al Segretario, ovvero essere invitati ad intervenire dal Presidente; su invito dello stesso Presidente possono altresì prendere la parola il Direttore Generale, i dirigenti e i dipendenti della Società e di società del Gruppo Net Insurance – nonché esperti, consulenti o analisti appositamente invitati – purché l'intervento, espresso con chiarezza, sia pertinente alla materia trattata ed espresso entro

breve tempo.

8. Il Presidente dirige e organizza i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti, richiamando – ove necessario – all'osservanza del Regolamento; egli può ammonire i presenti, togliere o negare la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze – incluso anche l'allontanamento dalla riunione assembleare o la negazione della verbalizzazione dell'intervento – nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo o impedimento agli altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico o siano in conflitto con l'interesse sociale. Qualora si verificano situazioni tali che ostacolano il regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.
9. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute. Circa informazioni di dettaglio, il cui immediato riscontro non risulti oggettivamente praticabile, il Presidente può riservarsi, se del caso, di rispondere, previa verifica della documentazione aziendale, in separata sede.
10. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.
11. Dopo la chiusura della discussione, nessun intervenuto può prendere la parola, salvo per una eventuale e coincisa dichiarazione di voto.

Articolo 6

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente può, con il consenso ottenuto dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni di legge, rinviare l'Assemblea, per una sola volta, a non oltre cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori, ferme restando sedi e modalità di intervento già stabilite in convocazione per la stessa Assemblea.

Articolo 7

Votazione

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di alcuni o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.
3. L'espressione del voto può essere palese, mediante alzata di mano o in altro modo indicato dal Presidente al momento di ogni votazione, ossia mediante utilizzo di scheda di voto, previamente ricevuta dal Socio al momento della registrazione prima dell'inizio dei lavori d'Assemblea o mediante eventuale utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti. Il Presidente può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
4. Se l'esito della votazione non è unanime, il Presidente, a seconda dei casi, ha facoltà di invitare gli astenuti e i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, se sono in numero inferiore dei contrari, a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa.

Articolo 8

Proclamazione dei risultati e chiusura dell'Assemblea

1. Ultimate le votazioni il Presidente, anche avvalendosi eventualmente del supporto del personale dipendente e/o dei collaboratori coinvolti, ne proclama i risultati dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Esaurite le materie da trattare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Articolo 9

Verbale dell'Assemblea ed allegati

1. Il verbale riporta:
 - a) il testo delle deliberazioni messe in votazione;
 - b) la sintesi degli interventi e delle eventuali risposte fornite;
 - c) l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei favorevoli;
 - d) Foglio presenze degli Azionisti;
 - e) Foglio presenze del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.
2. Il Presidente ha facoltà di consegnare al Notaio o al Segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.
3. Il verbale è redatto, dopo la conclusione dei lavori, anche nei giorni successivi, nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Esso sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.